



COMUNE DI FIRENZE

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2005/00956
Del :	23/11/2005
Esecutiva da:	23/11/2005
Proponenti :	Unità Operativa Complessa (U.O.C.) Attività artigianali (Parrucchieri, Estetisti) Direzione Sviluppo Economico Servizio Attività Commerciali e Artigianato

OGGETTO:

Orari di apertura e chiusura della attività di acconciatore ed estetista

IL SINDACO

Visto l'art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1142 e l'art. 5 della Legge Regionale 17.10.1994 n. 74 che demandano alle autorità comunali la determinazione degli orari per gli esercizi di barbiere, parrucchiere uomo/donna ed estetista;

Vista la Legge del 17/08/2005 n. 174 secondo cui le attività di barbiere parrucchiere per uomo e per donna di cui alla legge 14.02.1963 n. 161 e successive modificazioni assumono la denominazione di attività "acconciatore";

Vista l'ordinanza n. 552 del 10/07/2003 che disciplina gli orari delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista non contemplando peraltro il periodo delle festività natalizie per il quale si provvedeva con apposite ordinanze annuali;

Dato atto che nella riunione della Commissione barbieri, parrucchieri ed estetisti tenutasi in data 29 settembre 2005 le Associazioni di categoria hanno proposto, al fine di poter fornire agli operatori un quadro generale e completo di disciplina, un'unica ordinanza degli orari e le chiusure domenicali e festive che gli acconciatori e gli estetisti devono osservare nell'espletamento della loro attività, ivi compreso il periodo delle festività natalizie;

Dato atto inoltre che nella riunione della Commissione barbieri, parrucchieri ed estetisti tenutasi in data 10 novembre 2005, è stato concordato di consentire agli operatori la possibilità di scelta settimanale dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;

Ricordata inoltre l'ordinanza n. 481 del 12.06.2003 con la quale è stato disposto che le attività in questione possono osservare il normale orario di lavoro nel giorno del 24 giugno (ricorrenza del Santo Patrono), in quanto tale giorno non è considerato "festività" così come chiarito dal Ministero delle Attività

Produttive – Direzione Generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi nella nota del 03.10.2002 n. 512103;

Ritenuto pertanto procedere all'integrazione e modifica delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 552 del 10.07.2003, sulla base di quanto proposto ed emerso nel corso della suddette riunioni della Commissione barbieri, parrucchieri ed estetisti;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.lg. 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 34 e 81 dello Statuto Comunale;

DISPONE

1. di integrare e modificare le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 552 del 10.07.2003 prevedendo:
 - facoltà di derogare all'obbligo di chiusura infrasettimanale e festiva per il periodo 1 Dicembre – 6 Gennaio, con possibilità di determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura nel rispetto della fascia oraria giornaliera 8.00 – 22,00;
 - chiusura completa per i giorni 25 e 26 Dicembre e 1 Gennaio;
 - chiusura non oltre le ore 18.00 il 31 Dicembre;
 - possibilità di effettuare settimanalmente la scelta dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio
2. di dare atto, che a seguito delle integrazioni e modifiche suddette, la disciplina degli orari delle attività di acconciatori ed estetisti di cui all'ordinanza n. 552 del 10.07.2003 risulta essere la seguente:

Gli esercizi di ACCONCIATORE ed ESTETISTA osservano le seguenti disposizioni in materia di orari:

1 - ESERCIZI DI ACCONCIATORE

a) - FASCIA GIORNALIERA DI APERTURA E CHIUSURA

E' stabilita una fascia oraria giornaliera di apertura compresa fra le 8,00 e le 22,00. Nel rispetto di tali limiti, è data facoltà all'esercente di scegliere liberamente l'orario di apertura e chiusura giornaliera del proprio esercizio, non superando comunque complessivamente le 12 ore giornaliere di apertura.

La scelta effettuata è vincolata al rispetto di un limite massimo di 52 ore settimanali di apertura.

b) - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

Gli esercenti l'attività di acconciatore devono rispettare una giornata di chiusura infrasettimanale che può essere divisa in due mezze giornate, la cui scelta è rimessa alla libera determinazione dell'esercente.

In caso di chiusura antimeridiana l'attività non può essere iniziata prima delle ore 13,00, mentre in caso di chiusura pomeridiana l'attività deve essere cessata entro le ore 15,00.

2 - ESERCIZI DI ESTETISTA

a) - FASCIA GIORNALIERA DI APERTURA E CHIUSURA

E' stabilita una fascia oraria giornaliera compresa fra le 8,00 e le 22,00. Nel rispetto di tali limiti, è data facoltà all'esercente di scegliere liberamente l'orario di apertura e chiusura giornaliera del proprio esercizio, non superando comunque complessivamente le 12 ore giornaliere di apertura.

b) - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

Gli esercenti l'attività di estetista devono rispettare una giornata di chiusura infrasettimanale che può essere divisa in due mezze giornate, la cui scelta è rimessa alla libera determinazione dell'esercente.

In caso di chiusura antimeridiana l'attività non può essere iniziata prima delle ore 13,00, mentre in caso di chiusura pomeridiana l'attività deve essere cessata entro le ore 15,00.

3 - DISPOSIZIONI GENERALI

a) - VARIAZIONI ORARI E PUBBLICITA'

L'esercente l'attività di acconciatore ed estetista è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno senza inviare alcuna comunicazione al Comune.

Si precisa che l'orario da pubblicizzare deve avere "carattere settimanale" (non potendo cioè essere variato nel corso della stessa settimana ed essendo quindi necessario attendere la domenica per modificarlo), e deve riguardare tutti i giorni evidenziando eventuali differenziazioni e la chiusura (completa o di due mezze giornate) infrasettimanale prescelta.

b) - CHIUSURA COMPLETA IN OCCASIONE DI FESTIVITA'

Gli esercizi dovranno osservare la chiusura completa nei giorni domenicali e festivi, salvo eventuale apposita deroga da parte dell'Amministrazione Comunale.

c) - RICORRENZA DI FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

Quando ricorrono nella settimana uno o più giorni festivi oltre la domenica, gli esercizi di acconciatore ed estetista sono esentati dall'obbligo di rispettare i turni di chiusura infrasettimanale prescelti rispettando comunque l'obbligo di chiusura nel giorno festivo.

d) – ORARI FESTIVITA' NATALIZIE

- facoltà di derogare all'obbligo di chiusura infrasettimanale e festiva per il periodo 1 Dicembre – 6 Gennaio, con possibilità di determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura nel rispetto della fascia oraria giornaliera 8.00 – 22,00;
- chiusura completa per i giorni 25 e 26 Dicembre e 1 Gennaio;
- chiusura non oltre le ore 18.00 il 31 Dicembre;

e) – ORARI ALL'INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI

Gli esercenti attività di acconciatore ed estetista che operano all'interno di Centri Commerciali autorizzati come tali in base alle normative vigenti sul Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa possono osservare gli orari del Centro Commerciale stesso.

f) - ESERCIZI MISTI

In caso di coesistenza dell'attività di acconciatore con altra attività di estetica è consentito all'esercente la scelta dell'orario relativo all'attività prevalente, intendendo la prevalenza riferita al volume di affari dell'esercizio.

g) - SANZIONI E DIVIETI

L'inosservanza delle disposizioni in materia di orari degli esercizi di acconciatore ed estetista stabiliti con il presente provvedimento, comprese le eventuali infrazioni rispetto agli obblighi di informazione al pubblico dell'orario osservato e delle sue variazioni, nei tempi previsti e con le modalità indicate, saranno perseguite a norma di legge e di regolamento.

Firenze, lì

p. IL SINDACO
L'Assessore alle Attività Produttive
(Silvano Gori)

Firenze, lì 23/11/2005

**Assessore
Silvano Gori**

